

DCO 1/10

RINNOVO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ASSICURAZIONE DEI CLIENTI FINALI CIVILI
DEL GAS DISTRIBUITO A MEZZO DI GASEDOTTI LOCALI
E RETI DI TRASPORTO

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 9 aprile 2010

Premessa

Con il presente documento Anigas formula le proprie osservazioni alle proposte avanzate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) in tema di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e reti di trasporto nel DCO 1/10.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Anigas apprezzando in linea generale gli orientamenti dell'Autorità proposti nel DCO 1/10, coglie l'occasione per sottolineare ancora l'attualità del tema legato alla definizione dei clienti finali civili oggetto della copertura assicurativa in esame.

In particolare, la definizione di cliente finale civile contenuta nella delibera n. 152/03 e s.m.i. concede spazio a differenti interpretazioni, non individuando un criterio univoco per consentire alle società di vendita di stabilire il numero di tali clienti ed elaborare l'elenco nominativo dei clienti finali non civili che, come previsto dal quadro regolatorio, non beneficiano della copertura assicurativa. In tal modo non si garantiscono né l'omogeneità e la coerenza delle informazioni che distributori e società di trasporto ricevono dai differenti utenti né, e soprattutto, la perfetta aderenza con i consumatori di gas che la compagnia assicurativa riconosce essere effettivamente beneficiari della copertura.

Di seguito un elenco degli aspetti relativi alla definizione della delibera n. 152/03 e s.m.i. che, a nostro avviso, sono meritevoli di un chiarimento:

- non è chiaro se il cliente debba essere inteso come "ragione sociale" (in coerenza con quanto contenuto nel Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ai fini dell'individuazione dei clienti idonei) o, come sembra più ragionevole, in coerenza con la ratio della polizza assicurativa, come singolo punto di prelievo del gas, quindi come singolo Punto di Riconsegna (di seguito, PdR); si sottolinea che il riferimento al PdR sarebbe peraltro coerente con quanto previsto dall'art. 2 comma 2.3 dell'Allegato A alla delibera ARG/gas 64/09 e s.m.i. circa l'ambito di applicazione del servizio di tutela per il settore gas;
- non è esplicitato il criterio da utilizzare per individuare la tipologia di utilizzo del gas naturale da parte dei clienti: in particolare, non è univocamente definito l'uso "industriale" e non sono identificati criteri per il trattamento dei casi di uso promiscuo (civile + industriale).

Per maggiori dettagli sul tema sopra rappresentato, si rimanda alle osservazioni di Anigas già presentate in risposta all'Atto n. 1/07 *"Rinnovo delle disposizioni in materia di assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e reti di trasporto"*. (Il documento Anigas è consultabile all'indirizzo web: <http://www.anigas.it/anigas/new3/bin/02-2007.pdf>)

In merito alle revisioni indicate in consultazione, Anigas condivide in generale proposte finalizzate a migliorare il livello delle coperture assicurative nei confronti dei clienti finali a condizione che i conseguenti costi vengano adeguatamente coperti e riconosciuti attraverso le tariffe e non posti unilateralmente a carico delle imprese.

RISPOSTE AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE DEL DCO 1/10

Spunto di consultazione Q.1: Contraente dell'assicurazione

Condividete la posizione dell'Autorità sulla riconferma del Cig quale contraente del contratto di assicurazione? Se no, per quali motivi? Come valutate l'ipotesi di affidare il ruolo di contraente all'Acquirente Unico?

Anigas, vista l'efficace attività svolta dal Comitato Italiano Gas (di seguito CIG) nella gestione come contraente del contratto di assicurazione per i clienti finali civili del gas fornito a mezzo di impianti di distribuzione o di trasporto, condivide la posizione dell'Autorità relativa alla riconferma del CIG in tale ruolo. D'altro canto in passato la stessa Autorità nella relazione tecnica alla delibera n. 62/07 esprimeva pieno apprezzamento sull'operato del CIG.

Risulta pertanto evidente che l'affidamento del ruolo di contraente ad un soggetto diverso dal CIG rischierebbe di non consentire il mantenimento dell'efficacia e della qualità del servizio assicurativo garantito finora e comporterebbe il venir meno dell'esperienza maturata dal CIG per concretizzare possibili modifiche alla copertura e alle condizioni assicurative a tutto vantaggio dei clienti finali (tali miglioramenti potrebbero, ad esempio, essere raggiunti agendo sui criteri di assegnazione del servizio in sede di gara, sulle clausole contrattuali quali le modalità di denuncia dei sinistri o di risarcimento dei danni subiti). L'affidamento del ruolo di contraente ad un soggetto di natura privata, quale il CIG, inoltre, ha garantito e garantirebbe per il futuro, una gestione efficiente senza porre a carico della finanza pubblica alcun onere ulteriore rispetto a quelli già riconosciuti dall'Autorità.

Siete favorevoli ad una ipotesi di soluzione mista che preveda il Cig come contraente e lo Sportello come punto di contatto informativo?

In merito all'ipotesi di soluzione mista, avanzata nel Documento dall'Autorità, che preveda il CIG come contraente e lo Sportello come punto di contatto informativo, Anigas non registra alcun vantaggio, ma al contrario teme possibili inefficienze derivanti dal coordinamento tra i due soggetti. Infatti, lo sdoppiamento dei compiti legati alla copertura assicurativa rischierebbe di disorientare i clienti creando una "filiera" di soggetti (cliente finale – Sportello del Consumatore – CIG – Compagnia di Assicurazione) che rallenterebbe certamente l'iter di riconoscimento dei risarcimenti in caso di sinistro, contrariamente a quanto avviene con un'unica interfaccia.

Inoltre, si osserva come da anni il CIG abbia già messo a disposizione un numero verde e altri riferimenti (numero di fax, indirizzo di posta elettronica) che i clienti finali possono utilizzare per richiedere informazioni circa la copertura assicurativa e, pertanto, disponga già della struttura e delle risorse per svolgere la funzione informativa nei confronti dei clienti finali.

Peraltro è ragionevole pensare che nella maggior parte dei casi le richieste di informazione vengano avanzate in presenza di un incidente gas e che pertanto esse siano, di fatto, il primo *step* operativo/gestionale per consentire al cliente di ottenere il risarcimento del danno.

Pare quindi ancor più opportuno che tale funzione permanga in capo al CIG, che ha già dimostrato di essere estremamente capace nel dare al cliente tutte le indicazioni e l'assistenza circa l'iter da seguire per presentare la denuncia di sinistro e le informazioni circa le caratteristiche della copertura.

Spunto di consultazione Q.2: Durata della copertura assicurativa

Condividete la posizione dell'Autorità sulla durata della copertura assicurativa? Se no, per quali motivi?

Anigas condivide la proposta dell'Autorità di confermare che i rinnovi della copertura assicurativa avvengano ogni tre anni. Si ritiene ragionevole, inoltre, in una logica di un generale allineamento delle tempistiche ed anche se ciò comporta un inevitabile concentrazione di scadenze nello stesso periodo, passare al riferimento temporale dell'anno solare estendendo la durata contrattuale dell'assicurazione per il prossimo rinnovo al periodo 1° ottobre 2010 – 31 dicembre 2013.

Spunto di consultazione Q.3: Massimale per la responsabilità civile verso terzi

Condividete la proposta dell'Autorità di aumentare il massimale attualmente previsto per la responsabilità civile verso terzi? Se no, per quali motivi?

Ritenete adeguata l'ipotesi di fissare il minimo di detto massimale a 10-12 milioni di euro? Se no, quale importo ritenete adeguato?

Ritenete adeguata la stima di incremento del premio annuo di 0,10-0,20 centesimi di euro per cliente finale? Se no, quale incremento ritenete adeguato?

Ritenete adeguati gli altri massimali? Se no, quali importi ritenete adeguati?

Anigas concorda in generale con proposte finalizzate a migliorare il livello delle coperture assicurative nei confronti dei clienti finali a condizione che i conseguenti costi vengano adeguatamente coperti e riconosciuti attraverso le tariffe e non posti unilateralmente a carico delle imprese.

Per una valutazione più puntuale della proposta in questione si rimanda alla risposta dello spunto Q.8.

Spunto di consultazione Q.4: Aiuti di primo intervento

Ritenete che debbano essere previsti aiuti di primo intervento? Se no, per quali motivi?

Ritenete adeguata la stima di incremento del premio annuo di 0,10-0,15 centesimi di euro per cliente finale? Se no, quale incremento ritenete adeguato?

Anigas concorda in generale con proposte finalizzate a migliorare il livello delle coperture assicurative nei confronti dei clienti finali.

Per i costi connessi all'introduzione di tali miglioramenti si rimanda a quanto già osservato in risposta allo spunto di consultazione Q.3 e, più in dettaglio alla risposta allo spunto Q.8.

Spunto di consultazione Q.5: Accesso ad anticipazioni sul risarcimento

Condividete la proposte dell'Autorità in materia di accesso ad anticipazioni sul risarcimento? Se no, per quali motivi?

Ritenete adeguata la stima di incremento del premio annuo di 0,03-0,05 centesimi di euro per cliente finale? Se no, quale incremento ritenete adeguato?

Anigas concorda in generale con proposte finalizzate a migliorare il livello delle coperture assicurative nei confronti dei clienti.

Per i costi connessi all'introduzione di tali miglioramenti si rimanda a quanto già osservato in risposta allo spunto di consultazione Q.3 e, più in dettaglio alla risposta allo spunto Q.8.

Spunto di consultazione Q.6: Tempestività dei rimborsi da parte della Compagnia di Assicurazione

Condividete la proposta dell'Autorità in materia di tempestività dei rimborsi da parte della Compagnia di Assicurazione? Se no, per quali motivi?

Anigas ritiene in linea generale condivisibile la proposta dell'Autorità di prevedere l'introduzione di penali a carico della compagnia di assicurazione per i casi di ritardi nei rimborsi di propria responsabilità. Per gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'introduzione di simili penali si rimanda a quanto già osservato in risposta allo spunto di consultazione Q.3.

Spunto di consultazione Q.7: Clausole di salvaguardia

Condividete la proposte dell'Autorità in materia di clausole di salvaguardia? Se no, per quali motivi?

Anigas ritiene in linea generale condivisibile la proposta dell'Autorità ridefinire il tempo di preavviso di recesso da parte della compagnia di assicurazione incrementandolo ad almeno 180 giorni. Per gli eventuali costi derivanti dall'introduzione di simili clausole di

salvaguardia si rimanda a quanto già osservato in risposta allo spunto di consultazione Q.3.

Spunto di consultazione Q.8: Costi per il cliente finale

Condividete la posizione dell'Autorità in materia di costi per il cliente finale? Se no, per quali motivi?

Anigas ritiene che qualsiasi modifica/integrazione del contratto di Assicurazione a vantaggio dei clienti finali sia più che condivisibile.

Tuttavia, qualora tali migliorie avessero un impatto sul premio da versare per ciascun cliente finale, tali maggiori costi non dovranno gravare sulle imprese andando ad incidere su margini che per taluni aspetti, come già evidenziato in più di un'occasione, sono estremamente ridotti.

Sulla base delle stesse valutazioni fatte dall'Autorità, infatti, se è vero che parte dell'eventuale incremento del premio annuo possa essere coperto per il prossimo triennio mediante l'utilizzo degli avanzi disponibili sul Conto per l'assicurazione istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico derivanti dalle efficienze ottenute dal CIG, è altrettanto evidente che, esaurite tali risorse, il costo per garantire la copertura assicurativa potrebbe addirittura raddoppiare passando dagli attuali 0,40 euro attualmente previsti dalla delibera n. 152/03 e s.m.i., agli 0,80 euro per ciascun cliente.

Anigas segnala, infine, un'apparente incoerenza tra quanto sostenuto dall'Autorità ai punti 6.21 e 6.22 del DCO 1/10 e il testo della versione preliminare del provvedimento (art. 7 comma 7.1). In particolare, quest'ultima prevede un ammontare del costo per ogni cliente finale civili pari a:

- 0,50 euro per il periodo 1° ottobre 2010 – 31 dicembre 2011, e
- 0,40 euro per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013,

diversamente da quanto indicato nel DCO 1/10 dove viene prospettata, al contrario, una staticità del costo per cliente nell'intero triennio (1° ottobre 2010 - 31 dicembre 2013).

Si osserva, inoltre, che il valore del costo per cliente finale civile potrà essere determinato solo in seguito all'individuazione degli elementi di modifica/integrazione del contratto di Assicurazione a vantaggio dei clienti finali.

Appendice - Versione preliminare del provvedimento

Anigas formula le proprie proposte di revisione (**riportate in carattere rosso/rosso barrato ed evidenziate in giallo**) al testo dell'articolato della versione preliminare del nuovo provvedimento in materia di assicurazione per i clienti finali civili del gas, che recepisce le proposte contenute nel DCO 1/10.

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano, salvo diversa indicazione, le definizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), e le seguenti definizioni:

- a) "Autorità" è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- b) **"attività di trasporto" è l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ii) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;**
- c) "Cassa" è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- d) **"Contraente" è il Comitato Italiano Gas;**
- e) "cliente finale civile" è ai fini del presente provvedimento ogni cliente finale, **inteso come singolo punto di consegna**, che utilizza il gas naturale o un altro gas diverso dal gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto per alimentare un impianto di utenza con l'esclusione:
 - i) dei clienti finali di gas naturale caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi industriali;
 - ii) dei clienti finali di gas naturale caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri;
 - iii) dei **clienti che erogano a terzi consumatori di** gas naturale per autotrazione.

In relazione ai clienti finali serviti su rete di distribuzione, ai fini dell'individuazione dei "clienti finali civili" la qualifica di utilizzi industriali è associata alle categorie d'uso n. 004 "Uso tecnologico (artigianale-industriale)" e n. 012 "Uso tecnologico + riscaldamento" di cui all'allegato B alla delibera n. 17/07.

- f) **"distribuzione del gas naturale" è l'attività di cui all'articolo 4, comma 4.16, della deliberazione n. 11/07, ivi compresa la commercializzazione del servizio di distribuzione e misura;**
- g) **"distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti" è l'attività di cui all'articolo 4, comma 4.20, della deliberazione n. 11/07;**
- h) "impianto di utenza" è l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori, considerato dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi compresi, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove è installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione; non comprende il gruppo di misura;

- i) **“impresa distributrice”** è l’**esercente che esercita l’attività di distribuzione del gas;**
- j) **“impresa di trasporto”** è il soggetto che svolge l’attività di trasporto;
- k) **“punto di consegna”** è il punto di confine tra l’impianto di proprietà **dell’impresa distributrice** o gestito da esso e l’impianto di proprietà o gestito dal cliente finale; nel caso di cliente finale fornito direttamente da una rete di trasporto è il punto di confine tra la rete di proprietà dell’impresa di trasporto o gestita da essa e l’impianto di proprietà o gestito dal cliente finale;
- l) **“rete di trasporto”** è la **Rete Nazionale o una Rete Regionale;**
- m) **“Rete Nazionale”** è la **Rete Nazionale dei gasdotti, così come definita con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n°18 del 23 gennaio 2001;**
- n) **“Rete Regionale”** è la **rete di trasporto gestita dall’impresa di trasporto classificata sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive 29 settembre 2005 e successivi aggiornamenti;**
- o) **“sinistro”** è l’evento dannoso derivante dall’uso del gas a valle del punto di consegna per il quale è prestata la copertura assicurativa di cui al comma 2.1;
- p) **“vendita”** è l’attività di cui all’articolo 4, comma 4.19, dell’Allegato A alla deliberazione n. 11/07;
- q) **“venditore”** è l’**esercente che esercita l’attività di vendita del gas.**

Articolo 2

Assicurazione obbligatoria dei clienti finali civili

- 2.1 **Tutti i** clienti finali civili devono essere garantiti da un contratto di assicurazione per gli infortuni, anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti, gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall’uso del gas loro fornito tramite un impianto di distribuzione o una rete di trasporto, a valle del punto di consegna.
- 2.2 Ai fini di cui al comma precedente, il **contraente** stipula, per conto dei clienti finali civili, un contratto di assicurazione con un soggetto individuato ai sensi del comma 3.1.
- 2.3 Il contratto di assicurazione riproduce **per il periodo dall’1 ottobre 2010 e il 31 dicembre 2013**, condizioni pari o migliorative rispetto a quelle del contratto di assicurazione stipulato **dal Comitato Italiano Gas (di seguito: Cig) ai sensi della deliberazione n. 152/03 per il periodo compreso tra l’1 ottobre 2009 e il 30 settembre 2010** riportato in allegato (Allegato A).
- 2.4 **Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il contratto di assicurazione deve prevedere:**
 - a) **un massimale per responsabilità civile verso terzi non inferiore a 10-12 milioni di euro per ogni sinistro per danni a persone, beni immobili e cose;**
 - b) **l’erogazione ai sinistrati di un’anticipazione sul risarcimento non inferiore al 50 per cento del danno stimato, nel caso di danno stimato superiore a euro;**

- c) penali a carico della compagnia di assicurazione per i casi di ritardo nei rimborsi ad essa imputabili;
- d) un preavviso non inferiore a 180 giorni per l'esercizio del diritto di recesso da parte della compagnia di assicurazione;
- e) l'obbligo per la compagnia di assicurazione di fornire al contraente entro il 28 febbraio di ogni anno una completa informazione sulla situazione dei sinistri aperti e sulla struttura del pagato-riservato relativa all'anno precedente.

- 2.5 Il contraente stipula altresì con un soggetto individuato ai sensi del comma 3.1, anche diverso della compagnia alla quale viene assegnato il contratto di assicurazione, un contratto di prima assistenza ai sinistrati per i casi di perdita della dimora e immediate necessità di carattere sanitario per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2010 e il 31 dicembre 2013. Il contratto di prima assistenza deve prevedere la messa a disposizione di un call center specializzato e dedicato, operativo 24 ore su 24 / 7 giorni su 7, che effettui la ricerca e la messa a disposizione di dimore sostitutive in idonee strutture alberghiere o residenziali e fornisca assistenza e trasporto sanitario.
- 2.6 I costi sostenuti dal **contraente** in attuazione del presente provvedimento sono coperti dalla componente addizionale della tariffa di distribuzione e dalla componente addizionale della tariffa di trasporto di cui all' Articolo 7.
- 2.7 Il cliente finale civile, in occasione di un sinistro, usufruisce della copertura assicurativa mediante l'invio al **contraente** del modulo di denuncia di sinistro di cui al comma 3.2, lettera e), punto ii).

Articolo 3

Compiti affidati al contraente

- 3.1. Il **contraente** individua mediante procedura ad evidenza pubblica i **soggetti** con cui stipulare il contratto di assicurazione **ed il contratto di prima assistenza** nei limiti di un importo massimo annuo dei premi pari a ... euro, imposte incluse, per cliente finale civile. **Il numero dei clienti finali civili alla data del 30 settembre 2009 è pari a circa 20,7 milioni.**
- 3.2. Il **contraente** dopo la stipula del contratto di assicurazione:
- a) comunica all'Autorità e alla Cassa entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 2011, l'importo dei premi, imposte incluse, per l'anno in corso; la comunicazione del 31 marzo 2011 è comprensiva anche dell'importo dei premi per il periodo dall'1 ottobre 2010 al 31 dicembre 2010;
 - b) raccoglie le denunce di sinistro e le inoltra alla compagnia di assicurazione;
 - c) informa i venditori interessati dei sinistri di cui è venuto a conoscenza;
 - d) attiva un numero verde ed un indirizzo di posta elettronica per fornire informazioni agli interessati in merito al contratto di assicurazione;
 - e) pubblica nel proprio sito internet:
 - i) il contratto di assicurazione e il contratto di prima assistenza;
 - ii) il modulo per la denuncia di sinistro;

- iii) il numero verde e l'indirizzo di posta elettronica di cui alla precedente lettera d);
- iv) le modalità che **le imprese distributrici** e le imprese di trasporto debbono seguire per il versamento alla Cassa degli importi di cui al comma 5.1, lettera a), e di cui al comma 5.4, lettera a), e degli eventuali interessi di mora;
- v) **il numero del call center attivato con il contratto di prima assistenza;**
- f) effettua, almeno con cadenza annuale, campagne di divulgazione nei confronti dei clienti finali civili mirate in particolare al miglioramento dei canali di contatto dei clienti finali coinvolti in incidenti da gas ed alla diffusione della conoscenza delle coperture previste dal contratto di assicurazione **e dal contratto di prima assistenza.**

3.3. Il **contraente** entro il **31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2012, con riferimento all'anno precedente** trasmette all'Autorità:

- a) un rendiconto delle somme trasferite dalla Cassa ai sensi del comma 4.3, con l'indicazione del loro utilizzo; **in caso di saldo attivo il contraente provvede contestualmente a versare sul conto di cui al comma 4.1 le somme non utilizzate;**
- b) un resoconto sintetico delle denunce di sinistro pervenute e dello stato delle procedure di risarcimento;
- c) un resoconto sintetico dei sinistri di cui è venuto a conoscenza e per i quali non è giunta alcuna denuncia di sinistro.

La comunicazione del 31 marzo 2012 è relativa anche al periodo dall'1 ottobre 2010 al 31 dicembre 2010.

3.4. Il **contraente** utilizza per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento e diversi dai premi:

- a) **fino ad un massimo di 87.500 euro per il periodo tra l'1 ottobre 2010 e il 31 dicembre 2010;**
- b) **fino ad un massimo di 350.000 euro per ognuno degli anni compresi nel periodo tra l'1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013.**

Articolo 4

Compiti affidati alla Cassa

- 4.1 E' istituito presso la Cassa il Conto per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas (di seguito: Conto), a cui affluiscono gli importi provenienti dall'applicazione dell'addizionale sulla tariffa di distribuzione e dell'addizionale sulla tariffa di trasporto di cui all'Articolo 7.
- 4.2 **La Cassa stabilisce le modalità che le imprese distributrici** e le imprese di trasporto seguono per il versamento sul Conto degli importi di cui al comma 4.1, e comunica tali modalità al **contraente**, unitamente alla misura degli interessi di mora.
- 4.3 La Cassa entro il **31 maggio 2011**, e successivamente con cadenza annuale entro lo stesso termine, preleva dal Conto e versa al **contraente** con modalità definite d'intesa con lo stesso **contraente**:
 - a) i premi dell'assicurazione, imposte incluse, relativi all'anno in corso di cui al comma 3.2, lettera a); **il versamento del 31 maggio 2011 è comprensivo anche dell'importo dei premi per il periodo dall'1 ottobre al 31 dicembre 2010;**

b) **gli importi** di cui al comma 3.4.

- 4.4 La Cassa riscuote gli importi non versati da parte **delle imprese distributrici** e delle imprese di trasporto applicando gli interessi di mora di cui al comma 4.2 sulla base delle informazioni di cui al comma 5.1, lettera a), e di cui al comma 5.4, lettera a).
- 4.5 **Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 2012**, la Cassa trasmette all’Autorità, con riferimento **all’anno precedente**, un rendiconto delle somme trasferite al **contraente**, delle

somme ricevute **dalle imprese distributrici** e dalle imprese di trasporto e l’ammontare del saldo del Conto alla data del **31 dicembre** precedente. L’Autorità, in caso di saldo attivo, ne determina la destinazione con proprio provvedimento.

Articolo 5

Obblighi dell’impresa distributrice e dell’impresa di trasporto

- 5.1. L’impresa distributrice, a partire dal 2011:**
- a) determina entro il 15 **febbraio** di ogni anno, tenuto conto di quanto indicato dal comma 7.3, il numero dei clienti finali civili allacciati agli impianti di distribuzione da esso gestiti alla data **del 31 dicembre dell’anno precedente** e gli importi da addebitare agli utenti del servizio di distribuzione, calcolati ai sensi dei commi 7.1, 7.2, 7.4; comunica tali informazioni entro la stessa data alla Cassa;
 - b) addebita, entro **l’1 marzo** di ogni anno, gli importi di cui alla precedente lettera a) agli utenti del servizio di distribuzione.
- 5.2. Entro il **30 aprile 2011**, e successivamente con cadenza annuale entro lo stesso termine, **l’impresa distributrice** versa alla Cassa gli importi di cui alla lettera a) del comma precedente. Il ritardato versamento comporta il pagamento da parte **dell’impresa distributrice** degli interessi di mora nella misura stabilita dalla Cassa.
- 5.3. **L’impresa distributrice** pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come “assicurazione clienti finali”, le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii), iii) e v) e il testo riportato in Allegato B.
- 5.4. **A partire dal 2011**, l’impresa di trasporto, nel caso vi siano clienti finali civili forniti direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite:
- a) determina entro il 15 **febbraio** di ogni anno, tenuto conto di quanto indicato dal comma 7.5, il numero dei clienti finali civili allacciati alle reti di trasporto da essa gestite alla data **del 31 dicembre dell’anno precedente** e gli importi da addebitare agli utenti del servizio di trasporto collegati ai clienti finali civili di cui sopra, calcolati ai sensi del medesimo comma 7.5; comunica tali informazioni entro la stessa data alla Cassa;
 - b) addebita, entro **l’1 marzo** di ogni anno, gli importi di cui alla precedente lettera a) agli utenti del servizio di trasporto collegati ai clienti finali civili di cui sopra.
- 5.5. Entro il **30 aprile 2011**, e successivamente con cadenza annuale entro lo stesso termine, l’impresa di trasporto, nel caso vi siano clienti finali civili forniti direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite, versa alla Cassa gli importi di cui al comma 5.4, lettera a). Il

ritardato versamento comporta il pagamento da parte dell'impresa di trasporto degli interessi di mora nella misura stabilita dalla Cassa.

- 5.6. L'impresa di trasporto, nel caso vi siano clienti finali civili forniti direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite, pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come "assicurazione clienti finali", le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii), iii) e v) e il testo riportato in Allegato B.

Articolo 6

Obblighi del venditore

- 6.1 Il venditore è tenuto a versare **all'impresa distributrice** gli importi di cui al comma 5.1, lettera b) e all'impresa di trasporto gli importi di cui al comma 5.4, lettera b).
- 6.2 Il venditore:
- informa il cliente finale civile, all'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura, dell'assicurazione e delle modalità di denuncia dell'eventuale sinistro;
 - pubblica almeno una volta **all'anno** sulla bolletta del gas una nota informativa sull'assicurazione, indicando il numero verde e l'indirizzo e-mail messi a disposizione dal **contraente**; inserisce inoltre in ogni bolletta del gas, evidenziandola a parte, la dicitura "ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI – Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per ulteriori informazioni si può contattare direttamente ... al numero verde o con le modalità indicate nel suo sito internet, alla pagina intitolata "Assicurazione utenti finali";
 - informa i propri clienti finali civili coinvolti in un sinistro di cui sia venuto a conoscenza della possibilità di avvalersi della copertura assicurativa **e del contratto di prima assistenza di cui all'Articolo 2** e delle modalità di denuncia del sinistro;
 - pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come "assicurazione clienti finali", le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii), iii) e v) e il testo riportato in Allegato B.
- 6.3 **A partire dal 2011**, il venditore trasmette entro il 31 **gennaio** di ogni anno **all'impresa distributrice** ed all'impresa di trasporto una comunicazione contenente:
- il numero dei clienti finali civili forniti dagli impianti gestiti **dall'impresa distributrice** o direttamente dalle reti dell'impresa di trasporto alla data **del 31 dicembre** precedente;
 - l'elenco nominativo dei clienti finali, diversi da quelli di cui alla lettera a), forniti dagli impianti gestiti **dall'impresa distributrice** o direttamente dalle reti dell'impresa di trasporto alla data **del 31 dicembre** precedente.

Articolo 7

Componente addizionale alla tariffa di distribuzione e alla tariffa di trasporto

- 7.1 Con decorrenza **dall'1 gennaio 2011**, la componente addizionale alla tariffa di distribuzione è determinata dal prodotto:

$$AD_{i,def} = C_{UTDAD} \times \dots,$$

dove:

$$AD_{i,def} = C_{UTDAD} \times \dots$$

- $AD_{i,def}$ è la componente addizionale annua della tariffa di distribuzione definitiva dell'utente i -esimo del servizio di distribuzione;
- UTD_{li} e UTD_{2i} sono i numeri dei clienti finali civili, direttamente o indirettamente forniti dall'utente i -esimo del servizio di distribuzione, rispettivamente alla data del **31 dicembre dell'anno precedente** a quello considerato e del **31 dicembre dell'anno** considerato;
- C_u è il costo per cliente finale civile; per il periodo compreso **tra l'1 ottobre 2010 e il 31 dicembre 2011** C_u è pari a **0,50 euro per cliente finale civile di gas**; per il periodo compreso **tra l'1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013** C_u è pari a **0,40 euro** per cliente finale civile di gas.

7.2 Con esclusione **del caso indicato al comma 7.4**, in pendenza della determinazione del numero UTD_{2i} , **l'impresa distributrice** addebita agli utenti del servizio di distribuzione, introdotta a titolo di acconto, una componente addizionale determinata in base alla formula:

$$AD_{i,acc} = C_{UTDAD} \times \dots,$$

dove $AD_{i,acc}$ è la componente addizionale annua alla tariffa di distribuzione introdotta a titolo di acconto dell'utente i -esimo del servizio di distribuzione.

Entro il **15 febbraio** dell'anno successivo **l'impresa distributrice** calcola l'addizionale sulla base delle formule di cui al comma 7.1 e dei dati trasmessi ai sensi del comma 6.3, provvedendo all'addebito o all'accredito degli eventuali conguagli.

7.3 Nel caso di mancata comunicazione da parte dell'utente i -esimo del servizio di distribuzione di gas ai sensi del comma 6.3, **l'impresa distributrice** calcola l'addizionale definitiva e/o di acconto sulla base delle formule di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumendo che UTD_{2i} e/o UTD_{li} corrispondano a tutti i clienti finali direttamente o indirettamente forniti dall'utente i -esimo del servizio di distribuzione.

7.4 Nel caso di gas diverso dal gas naturale fornito al cliente finale civile attraverso un impianto di distribuzione, qualora l'utente del servizio di distribuzione coincida con il cliente finale civile, **l'impresa distributrice** addebita al cliente finale civile medesimo per ognuno degli anni compresi nel periodo **tra l'1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013** un importo pari a C_u .

7.5 L'impresa di trasporto, nel caso vi siano clienti finali civili forniti direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite, ai fini della determinazione della componente addizionale alla tariffa di trasporto applica quanto disposto dai precedenti commi 7.1, 7.2 e 7.3 con riferimento al servizio di trasporto ed ai clienti finali civili forniti direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite alla data **del 31 dicembre dell'anno precedente** a quello considerato e del **31 dicembre dell'anno** considerato.

Articolo 8

Disposizioni finali

- 8.1 Il presente provvedimento, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), con l'Allegato A e l'Allegato B che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ed entra in vigore dalla data della prima pubblicazione.